COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.3.2012
COM(2012) 87 final

2012/0037 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione europea nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XXI (Statistiche) aggiungendo l'acquis dell'Unione europea adottato di recente in questo settore,

Questo vale per il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei, che deve essere integrato nell'accordo.

Vengono proposti alcuni adattamenti ai fini dell'attuazione dell'atto in questione:

(a) per quanto riguarda l'Islanda, gli allegati I, II e III del regolamento devono essere attuati entro 2 anni dal primo termine di trasmissione per consentire l'ulteriore sviluppo dei conti ambientali nazionali islandesi.

(b) Il Liechtenstein, che è già esentato dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio[1], deve essere esentato anche dagli obblighi relativi ai conti economici ambientali europei.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

[1] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

2012/0037 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei[1].

(3) Per quanto riguarda l'Islanda, gli allegati I, II e III del regolamento devono essere attuati entro 2 anni dal primo termine di trasmissione per consentire l'ulteriore sviluppo dei conti ambientali nazionali islandesi.

(4) Il Liechtenstein, che è già esentato dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio[2], deve essere esentato anche dagli obblighi relativi ai conti economici ambientali europei,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XXI dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

---

1 GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.
2 GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.

del

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del ….[1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei[2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 27b (Regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione), è inserito il punto seguente:

"27c. **32011 R 0691**: Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

(a) per quanto riguarda l'Islanda, gli allegati I, II e III del regolamento devono essere attuati entro 2 anni dal primo termine di trasmissione.

(b) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein."

[1] GU L … del …, pag. …
[2] GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 691/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE[*].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, […].

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]

I segretari
del Comitato misto SEE
[…]

[*] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]